



Bruxelles, 7 luglio 2020
REV2 – sostituisce l'avviso (REV1)
datato 8 febbraio 2018

AVVISO AI PORTATORI DI INTERESSI

RECESSO DEL REGNO UNITO E NORME UNIONALI NEL SETTORE DELLE AGENZIE DI RATING DEL CREDITO

A decorrere dal 1° febbraio 2020 il Regno Unito ha receduto dall'Unione europea ed è divenuto un "paese terzo"¹. L'accordo di recesso² prevede un periodo di transizione che termina il 31 dicembre 2020. Fino a tale data al Regno Unito e nel Regno Unito si applica il diritto dell'Unione nella sua interezza³.

Nel corso del periodo di transizione l'Unione e il Regno Unito negozieranno un accordo di nuovo partenariato. Non è tuttavia certo che un tale accordo sia concluso ed entri in vigore alla fine del periodo di transizione. In ogni modo, un tale accordo instaurerebbe una relazione che sarebbe ben diversa dalla partecipazione del Regno Unito al mercato interno⁴.

Inoltre dopo la fine del periodo di transizione il Regno Unito sarà un paese terzo per quanto riguarda l'attuazione e l'applicazione del diritto dell'Unione negli Stati membri dell'UE.

Si richiama pertanto l'attenzione di tutti i portatori di interessi, e in particolare degli operatori economici, sulle implicazioni giuridiche che avrà sulla loro attività la fine del periodo di transizione.

Consigli ai portatori di interessi

Si consiglia in particolare alle agenzie di rating del credito e ai partecipanti al mercato di valutare le conseguenze della fine del periodo di transizione alla luce del presente avviso

¹ Un paese terzo è un paese che non è membro dell'Unione europea.

² Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7) ("accordo di recesso").

³ Fatte salve alcune eccezioni previste all'articolo 127 dell'accordo di recesso, nessuna delle quali è pertinente nel contesto del presente avviso.

⁴ In particolare, un accordo di libero scambio non contempla concetti di mercato interno (nel settore delle merci e dei servizi) quale il reciproco riconoscimento.

e di prendere gli opportuni provvedimenti, tra cui se necessario registrarsi nell'UE e emettere rating del credito nell'UE.

N.B. Il presente avviso non riguarda:

- le norme unionali sui conflitti di legge e di giurisdizione ("cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale");
- il diritto dell'Unione sulle società;
- le norme unionali sulla protezione dei dati personali.

Per questi aspetti sono in preparazione o sono pubblicati altri avvisi⁵.

Dopo la fine del periodo di transizione, non si applicheranno più al Regno Unito le norme unionali nel settore delle agenzie di rating del credito, in particolare il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito⁶ ("regolamento sulle agenzie di rating del credito"). Le conseguenze saranno in particolare le seguenti.

- Revoca della registrazione: in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1060/2009, le agenzie di rating del credito stabilite nell'UE devono essere registrate e soggette alla vigilanza dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), affinché i loro rating possano essere riconosciuti nell'UE a fini regolamentari. Poiché dopo la fine del periodo di transizione le agenzie di rating del credito con sede nel Regno Unito non saranno più considerate stabilite nell'UE, l'ESMA dovrà revocarne la registrazione con effetto a decorrere dalla fine del periodo di transizione, conformemente agli articoli 14 e 20 del regolamento (CE) n. 1060/2009.
- Uso dei rating del credito a fini regolamentari: a seguito della revoca della registrazione delle agenzie di rating del credito stabilite nel Regno Unito, gli enti creditizi, le imprese di investimento, le imprese di assicurazione, le imprese di riassicurazione, gli enti pensionistici aziendali o professionali, le società di gestione, le società di investimento, i gestori di fondi di investimento alternativi e le controparti centrali dell'UE non potranno più utilizzare i rating emessi da tali agenzie di rating del credito stabilite nel Regno Unito a fini regolamentari nell'UE (ad es. ai fini della direttiva Solvibilità II per le imprese di assicurazione e del regolamento sui requisiti patrimoniali per gli enti creditizi).
- Avallo: i rating del credito emessi da un'agenzia di rating del credito stabilita in un paese terzo, facente parte di un gruppo al quale appartiene un'agenzia di rating del credito stabilita nell'UE e registrata presso l'ESMA, possono essere "avallati" purché siano soddisfatte determinate condizioni previste dall'articolo 4, paragrafo

⁵ https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/getting-ready-end-transition-period_it

⁶ GU L 302 del 17.11.2009, pag. 1.

3, del regolamento (CE) n. 1060/2009. L'avallo presuppone che lo svolgimento dell'attività di rating da parte dell'agenzia stabilita nel paese terzo soddisfi requisiti non meno rigorosi di quelli della normativa unionale, che esista una ragione oggettiva per cui il rating deve essere emesso in un paese terzo e che vi sia un adeguato accordo di cooperazione tra l'ESMA e la pertinente autorità di vigilanza del paese terzo in questione. Una volta ottenuto l'"avallo", il rating del credito emesso dall'agenzia del paese terzo può essere utilizzato nell'UE a fini regolamentari.

- **Prospetto:** in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1060/2009, qualora il prospetto contenga un riferimento a uno o più rating creditizi emessi da un'agenzia di rating del credito stabilita nel Regno Unito, questo dovrà includere informazioni chiare e ben visibili indicanti che tali rating del credito non sono stati emessi da un'agenzia di rating del credito stabilita nell'UE e registrata a norma del regolamento (CE) n. 1060/2009.

Pertanto dopo la fine del periodo di transizione i rating del credito emessi da agenzie di rating stabilite nel Regno Unito non potranno essere utilizzati nell'UE a fini regolamentari, a meno che sia stata espletata la procedura di avallo già descritta, ovvero il Regno Unito sia stato dichiarato equivalente per quanto riguarda le sue agenzie di rating.

La procedura di equivalenza si articola come segue: a norma del regolamento (CE) n. 1060/2009, alla Commissione è delegato il potere di dichiarare un paese terzo equivalente per quanto riguarda la normativa e la vigilanza sulle agenzie di rating di detto paese terzo⁷. Se la Commissione dichiara il Regno Unito equivalente, l'ESMA può certificare le agenzie di rating purché le agenzie di rating non siano di importanza sistemica per la stabilità e l'integrità dei mercati finanziari di uno o più Stati membri⁸. Se il Regno Unito è dichiarato equivalente, i rating del credito emessi da agenzie di rating stabilite nel Regno Unito potranno continuare a essere utilizzati nell'UE a fini regolamentari.

La valutazione dell'equivalenza del Regno Unito è comunque ancora in corso.

Tutti i portatori di interessi devono pertanto tenersi informati e pronti all'eventualità che non venga concessa l'equivalenza entro il 1° gennaio 2021 per le agenzie di rating stabilite nel Regno Unito, e che non sia stata espletata la procedura di avallo in relazione ai rating del credito emessi nel Regno Unito.

Il sito web della Commissione sulla regolamentazione delle agenzie di rating del credito (https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/financial-supervision-and-risk-management/managing-risks-banks-and-financial-institutions/regulating-credit-rating-agencies_en) riporta informazioni generali riguardanti le agenzie di rating del credito. Se necessario queste pagine saranno aggiornate con ulteriori informazioni.

⁷ Articolo 5, paragrafo 6, del regolamento sulle agenzie di rating del credito.

⁸ Il 15 marzo 2019 l'ESMA ha pubblicato una dichiarazione pubblica in merito alle implicazioni della Brexit per le agenzie di rating del credito stabilite nel Regno Unito https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma33-5-735_public_statement.pdf.

Commissione europea
Direzione generale Stabilità finanziaria, servizi finanziari e Unione dei mercati dei
capitali